

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3850-B)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4, 8
Cristofori Nino, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	7
Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	3, 7
Sangiorgio Maria Luisa	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata da questa Commissione nella seduta del 21 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Dispongo, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, su richiesta del gruppo federalista europeo.

Invito il relatore, onorevole Portatadino, a riferire sull'attività svolta dal Comitato ristretto in ordine al provvedimento in esame.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevole sottosegretario, a fronte di una materia estremamente complessa ed ampia come quella dell'editoria, di rilevante valore sociale ed in qualche modo connessa con l'editoria degli organi di partito, nel Comitato ristretto sono state elaborate sia una serie di emendamenti sia una strategia operativa che intendo proporre all'attenzione della Commissione e del Governo. In particolare, la strategia consiste nell'accelerare l'approvazione della proposta di legge al nostro esame, pervenuta dal Senato con alcune rilevanti modifiche, ponendo l'esplicita riserva politica di completare il più rapidamente possibile — a fronte dell'impegno dell'esecutivo in tal senso — l'intero rifinanziamento del sistema informativo di rilevante valore sociale relativamente all'editoria dei quotidiani, dei periodici e radiofonica.

Tale impostazione comporterà che all'approvazione del testo attualmente al nostro esame, integrato — io ritengo migliorato — dagli emendamenti che presenterò, dovrà far seguito, mi auguro con l'accordo ampio — se non unanime — dei gruppi ed il conforto di almeno una dichiarazione di principio da parte del Governo relativa alla copertura degli oneri, una seconda proposta che integri il quadro generale del rifinanziamento dell'intero settore.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento ed i seguenti articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della precitata legge 25 febbraio 1987, n. 67, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al successivo comma 6 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la cui costituzione sia avvenuta entro il 31 dicembre 1986. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previste al successivo comma 7, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni o editare testate da almeno 5 anni.

3. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l'informazione e l'editoria — l'attestazione che lo statuto della società esclude esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa.

Non possono percepire i contributi di cui al successivo comma 6 le imprese

editrici che siano comunque collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici, ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici.

Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti ovvero nel caso in cui tra i soci o gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

4. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 3, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

5. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli

ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 6, lettera *b*) sono ridotti del 50 per cento.

6. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono fissati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 4 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 800 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 400 milioni di lire all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) 200 milioni di lire all'anno ogni 10.000, oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

3) 100 milioni di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000. L'ammontare totale dei contributi non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come sopra determinati.

7. A far tempo dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 50 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 4 miliardi per i quotidiani e 1 miliardo per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 6 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i perio-

dici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato alle lettere *a*) e *b*) del presente comma. La somma di tutti i contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come sopra determinati.

8. I contributi di cui al comma 7 del presente articolo e di cui all'articolo 3-*bis*, sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono di quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, né direttamente, né indirettamente, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllino o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

9. I contributi di cui al comma 7 del presente articolo e di cui all'articolo 3-*bis* sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

11. I contributi variabili di cui al comma 6 lettera *b*), e 7, lettera *b*), sono corrisposti per un prodotto editoriale equivalente ad un quotidiano che nell'esercizio abbia avuto almeno 16 pagine di foliazione media giornaliera per un for-

mato di cm. 53×38, e sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui, nel loro complesso, foliazione e formato equivalgano ad un prodotto inferiore.

12. Le imprese editrici di cui all'articolo 9 della legge 67 del 1987 sono esenti dagli obblighi e dagli oneri previsti dal regio decreto-legge 1933 del 1938 e dalla legge 384 del 1989 e successive modificazioni per le operazioni a premio ed i concorsi a premio da esse realizzati.

3. 1.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a quattro miliardi. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, il limite di tale contributo è elevato del 50 per cento.

2. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge 25 febbraio 1987 n. 67.

3. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410.

3. 01.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, per lire 1,5 miliardi l'accantonamento « Istituzione di nuove province », per lire 10 miliardi l'accantonamento « Riforma della dirigenza » e per lire 8,5 miliardi l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria », e per il 1991 e 1992 l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. L'emendamento 3. 1, articolato in dodici commi, sostitutivo dell'articolo 3, ridefinisce la titolarità ai contributi e le agevolazioni alle imprese editrici di quotidiani o periodici ed alle imprese radiofoniche, in una prospettiva molto più ristretta di quella prevista dalla legge n. 67, tale da assicurare un ampio pluralismo, garantito da cooperative giornalistiche o da società, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Ciò consente di far partecipare ai benefici della normativa non solo gli organi di partito, ma anche una realtà più vasta ed interessante, proprio al fine di garantire — ripeto — un pluralismo sociale e non soltanto politico. Correlativamente a questo, ma separatamente, nell'articolo 3-bis lo stesso scopo viene perseguito con mezzi diversi, anche dal punto di vista legislativo, nei confronti di imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.

Infine, a fronte dei miglioramenti proposti, con l'articolo aggiuntivo 3. 02 si richiede una copertura più ampia per gli anni 1991-1992. A tale proposito, sottolineo la necessità di un impegno politico da parte dei gruppi e del Governo al fine di completare il quadro fin qui tracciato.

Propongo, pertanto, che gli emendamenti presentati siano trasmessi alle Commissioni competenti per l'acquisizione del prescritto parere.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti proposti dal relatore all'attenzione della Commissione rappresentano uno sforzo positivo affinché il provvedimento risulti più equilibrato, equo ed aperto ai fondamentali valori del pluralismo dell'informazione, che debbono essere difesi con adeguati impegni finanziari. Il Governo è d'accordo sul loro contenuto e ne sosterrà la filosofia nel prosieguo dei lavori.

In ordine alla copertura finanziaria, prevista in 20 miliardi per il 1990 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ritengo opportuno compiere un approfondimento. D'altra parte, non è questa la sede di competenza, per cui mi riservo di affrontare la questione relativa alla sufficienza delle risorse finanziarie. Quanto alle fonti da cui attingere i relativi fondi, si dovrà svolgere una verifica con i Ministeri competenti, ossia il dicastero delle partecipazioni statali e quello dell'industria.

In conclusione, ribadisco l'impegno del Governo affinché il pluralismo dell'informazione e la realizzazione della seconda fase necessaria per il completamento dell'intervento possano avere un'adeguata attuazione legislativa.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Vorrei chiedere al relatore se non ritenga opportuno, alla luce dei lavori svolti dal Comitato ristretto, integrare la formulazione del suo articolo aggiuntivo 3.01 nel senso di prevedere che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente i propri programmi informativi, possano avere diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di un'agenzia di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Solleciterei altresì il relatore affinché, ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora sopra menzionate siano equiparate alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi pare di aver detto abbastanza chiaramente che l'impalcatura del provvedimento si regge su due piloni: il primo è quello attuale, il secondo è rappresentato

non da un'ipotesi, ma dall'impegno politico dei gruppi e del Governo affinché si completi — reperendo i necessari mezzi finanziari — l'operazione di allargamento delle provvidenze a favore dell'editoria a valore culturale e sociale, ricomprendendo esplicitamente la radiofonia ed il settore dei periodici.

Se introducessimo una parte o tutta la radiofonia di valore sociale in questo primo provvedimento, non solo rischieremo di appesantire la copertura finanziaria, ma tralascieremo anche, alla stregua di una massa erratica, i periodici. Il che, oltretutto, farebbe venir meno la condizione politica necessaria al fine di uno sviluppo complessivo.

In sede di Comitato ristretto si è rinunciato ad affrontare organicamente la materia dei periodici e di alcuni quotidiani di elevato interesse sociale (come quelli riferiti in testata alle organizzazioni sindacali) per non creare disomogeneità rispetto al prioritario obiettivo di concludere immediatamente la prima fase, concernente l'editoria ed i giornali quotidiani per consentire uno spazio maggiore alla fase successiva, dando forza politica al completamento dell'operazione.

PRESIDENTE. Ritengo si possano accogliere i suggerimenti del relatore, che rappresentano una prima risposta ad un problema fortemente avvertito. In tal modo si equiparano i giornali e le radio di partito ed anche alcune imprese editrici con caratteristiche peculiari, ossia che siano costituite come cooperative

giornalistiche o in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro.

Comunque, rimane fermo un dato politico, quello cioè che i gruppi politici presenti in Commissione assumano un'iniziativa per affrontare organicamente i problemi legati alle attività editoriali (siano esse radiofoniche, televisive o legate alla carta stampata) rispondenti a specifici interessi. È un impegno che si può assumere nel quadro della preannunciata proposta di legge.

Propongo che, come richiesto dal relatore, tutti gli emendamenti siano trasmessi alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 aprile 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO